**Proposta di aggiornamento del “Regolamento per lo svolgimento dei mercati di vendita diretta di prodotti agricoli” PG: 58564/2009, Comune di Bologna**

Nota introduttiva

L'agricoltura industriale e le filiere che conducono dai campi alla grande distribuzione generano uno spreco alimentare valutato tra il 30 e il 50% mentre contribuiscono a circa un terzo delle emissioni globali di gas ad effetto serra, riducono la biodiversità, inquinano suoli, acqua e aria. Al contempo, le campagne continuano a svuotarsi per via dell’impossibilità dei produttori agricoli di piccola scala di ricavare un reddito dignitoso dal loro lavoro. È quindi sempre più necessario e urgente avviare un percorso che corregga questo modello, come descritto nel Progetto per la Sovranità Alimentare.

Le filiere corte, in particolare la vendita diretta, possono rappresentare un efficace strumento per imprimere la svolta necessaria a sviluppare agricolture a basso impatto, ridurre gli sprechi, contribuire alla preservazione del clima e restituire redditività al lavoro dei piccoli produttori agricoli. Anche per questo è importante salvaguardare ed ampliare la rete dei mercati contadini.

Con questa proposta di revisione del regolamento per lo svolgimento dei mercati contadini, vorremmo

innescare un fondamentale cambio di atteggiamento che superi la visione meramente commerciale dei

mercati di vendita diretta, per riconoscerne tutte le valenze sociali, ambientali ed economiche, in un

approccio partecipato che si basi sul dialogo e sulla sussidiarietà, che riconosca il valore per tutti (cittadini e contadini) dell'auto-organizzazione e delle “reti comunitarie di distribuzione”, incarnate nei mercati contadini, e dei Sistemi di Garanzia Partecipata che di questi percorsi sono un cardine ed una delle massime espressioni di autonomia. Vorremmo anche che, finalmente, venissero veramente e convintamente favorite e sostenute le pratiche agroecologiche.

La sfida, quindi, è insieme trasformare il regolamento da un parziale ostacolo di fatto in uno strumento che faciliti la moltiplicazione, la gestione e lo sviluppo dei mercati agricoli di vendita diretta per consentirgli di raggiungere le loro piene potenzialità.

Abbiamo quindi redatto la seguente proposta di regolamento partendo dalla nostra esperienza, per cercare di creare un nuovo modello che risponda alle seguenti esigenze più universali:

-superare una forzata concorrenza “tra poveri” nella assegnazione degli spazi per i mercati di vendita

diretta, generata dall'affidamento solo a seguito di partecipazione a un bando dell’amministrazione;

-allungare i tempi di assegnazione delle aree ai singoli mercati, in modo da ridurre la precarietà che

impedisce di investire su quegli spazi, sia moralmente che economicamente;

-adeguare alle normative vigenti le regole sulle somministrazioni non assistite e di alcoolici (vino e

birra), finalmente liberalizzate dalla legislazione;

-superare il principio della prevalenza, ammettendo alla vendita solo prodotti delle aziende presenti al

mercato.

Con la proposta cerchiamo anche di dare soluzione ad alcuni problemi puntuali che abbiamo vissuto in questi anni e che vorremmo venissero risolti nel quadro del cambio di atteggiamento descritto sopra:

-le autorizzazioni per l’accesso dei mezzi di trasporto ai mercati ubicati in centro, affiancate da

strumenti di agevolazione concreta per la sostituzione dei mezzi inquinanti con mezzi ad emissioni

zero;

-l’esenzione totale da COSAP e TARIG, per rendere più sostenibili economicamente i mercati, magari

legata a progetti e impegni concreti per la riduzione dei rifiuti da imballaggio o per la cura degli spazi,

eccetera;

-l’accesso a servizi di base, come la disponibilità di attacchi alle reti elettrica e idrica, nonché la

disponibilità di bagni pubblici nelle vicinanze del mercato;

-la realizzazione di aree mercatali coperte;

-interventi di promozione (striscioni, manifesti, locandine, ecc...) coperti dall’amministrazione,altrimenti molto onerosi per i gestori dei mercati.

Ci teniamo a ribadire la gravità del blocco categorico attuale del regolamento di Bologna alla

somministrazione che, per esperienza e per legge, molte volte è sovrapponibile alla vendita diretta.

Riportiamo per chiarezza il testo di legge vigente: Art. 2135 C.C.: “E' imprenditore agricolo chi esercita una

delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Si

intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla

manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad

oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di

animali; ...” Sottolineiamo come altri regolamenti presenti sul territorio (es. Valsamoggia e Sasso Marconi)

hanno invece integrato la somministrazione contadina come attività non solo lecita, ma auspicata nell’ambito di un mercato contadino.

Infine, vorremmo sottolineare la forte scelta etico-politica che ci ha spinto ad adottare sia delle pratiche

agroecologiche specifiche per tutelare le zone rurali, sia delle forme specifiche di rete di distribuzione

comunitaria, assumendoci con ogni stagione dei grossi rischi di produzione davanti a dei cambiamenti

climatici sempre più imprevedibili e marcati.

Rivendichiamo, dunque, un cambiamento di visione rispetto all’agricoltore di piccola scala, che lo allontana in tutto per tutto dal concetto di “commerciante”, richiamando le amministrazioni alla necessità di tutelare questa categoria, come espresso dalla dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e di altre persone che lavorano in zone rurali (30/10/2018):

Articolo 16

1. I contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali hanno il diritto a un tenore di

vita adeguato, per loro stessi e per le loro famiglie, e ad un accesso facilitato ai mezzi di

produzione necessari per ottenerlo, tra i quali gli strumenti di produzione, l’assistenza

tecnica, il credito, le assicurazioni ed altri servizi finanziari. Hanno inoltre il diritto di

svolgere liberamente, in associazione con altri o come comunità, delle attività agricole, di

allevamento, e di foresteria tradizionali, e di sviluppare dei sistemi di commercializzazione

a livello di comunità.

(...)

3. Gli Stati devono prendere delle misure appropriate per rafforzare e sostenere i mercati

locali, nazionali e regionali in modo da facilitare ed assicurare ai contadini e alle altre

persone che lavorano in zone rurali l’accesso e la partecipazione, in maniera piena ed

equa, ai mercati, perché vendano i loro prodotti a prezzi che consentano loro, e alle loro

famiglie, di raggiungere un tenore di vita adeguato.

4. Gli Stati devono prendere tutte le misure appropriate per assicurarsi che il loro sviluppo

rurale, le loro politiche e i loro programmi agricoli, ambientali, commerciali e di

investimento contribuiscano efficacemente alla protezione e al rafforzamento delle

opportunità di sostentamento locale, e alla transizione verso metodologie di produzione

agricola sostenibili. Gli Stati devono incoraggiare la produzione sostenibile, che

comprende la produzione agroecologica e biologica, ove possibile, e devono facilitare le

vendite dirette dal produttore al consumatore

**Proposta di MODIFICA- Regolamento per lo svolgimento dei mercati di vendita diretta di prodotti agricoli – Comune di Bologna**

|  |  |
| --- | --- |
| **REGOLAMENTO COMUNALE BOLOGNA**  **ATTUALMENTE** **IN VIGORE**  **DG/PRG: 94 PG: 58564/2009 Data Seduta: 20/04/2009 Data inizio vigore: 07/05/2009**  **Art. 1**  **Oggetto e ambito del regolamento**  1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dei mercati di vendita diretta di  prodotti agricoli (mercati filiera corta).  2. L’esercizio delle attività nell’ambito del mercato è disciplinato dal Decreto Legislativo  18 maggio 2001, n. 228, dall’art. 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296  e dal decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del  20 novembre 2007, dal presente Regolamento, e dalle altre norme statali, regionali,  comunali vigenti in materia.  3. L'esercizio dell'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta non è  assoggettato alla disciplina sul commercio, salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 8  del D.Lgs n. 228/2001.  **Art. 2**  **Aree di mercato**  1. La vendita diretta può essere esercitata su aree di proprietà privata o su spazi  pubblici.  2. Il Comune individua, con delibera di consiglio, le aree e gli spazi pubblici destinati ai mercati per la vendita diretta dei prodotti agricoli, compresi gli spazi ed immobili di cui il Comune ha la disponibilità.  3. Con deliberazione di Giunta comunale, su propria iniziativa o su proposta delle  associazioni di categoria dei produttori agricoli o di altre associazioni, è possibile  individuare ulteriori aree da destinare a mercati sperimentali di vendita diretta di  prodotti agricoli.  **TITOLO 2**  **Creazione del mercato su area pubblica**  **Art. 3**  **Soggetto di coordinamento e gestione**  1. Per ciascuna area pubblica mercatale l’organizzazione e la gestione è affidata ad un  soggetto, composto da operatori agricoli, anche associati, selezionato dall’Amministrazione.  2. La selezione del soggetto di coordinamento e gestione avviene sulla base del progetto di mercato, valutato secondo gli elementi che seguono:  a) proposta di disciplinare di mercato;  b) il calendario dei giorni e l’orario di mercato;  c) il numero, l’elenco, e i requisiti di tutte le aziende dei produttori agricoli coinvolte;  d) le modalità di controllo e di rilevazione delle presenze;  e) l’indicazione della gamma dei prodotti agricoli posti in vendita;  f) elaborato in cui saranno indicate le soluzioni attraverso le quali il soggetto  intende organizzare il mercato e che dovranno anche essere rappresentate  graficamente tramite localizzazione (in scala) su planimetrie che tengano in  considerazione il minor impatto possibile delle strutture rispetto al contesto  territoriale in cui saranno collocate;  3. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di individuare ulteriori requisiti che il  progetto dovrà contenere.  4. Il soggetto agisce nei confronti dell’amministrazione in nome e per conto degli operatori  che ad esso conferiscono specifici ed adeguati poteri di rappresentanza.  **Art. 4**  **Presentazione del progetto**   1. Il Settore competente definisce ed attiva la procedura di valutazione del progetto di mercato. 2. Il Comune, previa sottoscrizione di apposita convenzione, affida la concessione di ogni area al soggetto di coordinamento e gestione il cui progetto è stato valutato più congruo.   **Art. 5 Durata della concessione**   1. La concessione di cui all’art.4, comma 2, ha una durata massima di anni tre rinnovabile per ulteriori due. 2. La concessione attinente a mercati sperimentali, ha una durata massima di anni due.   **Art. 6**  **Partecipazione al mercato**   1. Il Soggetto di coordinamento e gestione ammette al mercato gli operatori individuati sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di mercato. 2. Gli operatori ammessi alla vendita devono avere l’ubicazione dell’azienda agricola(o in caso di società delle aziende agricole dei soci), nonché la sede di produzione e trasformazione dei prodotti, nell’ambito territoriale individuato dalla convenzione con il Soggetto di coordinamento e gestione, con l’intento di valorizzare le produzioni agricole locali, e comunque non oltre l’ambito regionale. 3. L’ammissione degli operatori è comunque subordinata alla comunicazione di inizio attività prevista dall’art. 4 del D.lgs. 18/05/01, n. 228. Decorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione può essere effettuata la vendita diretta dei prodotti.   **Art. 7 Obblighi del soggetto di coordinamento e gestione**  1. Il Soggetto di coordinamento e gestione, quale soggetto responsabile dell’area mercatale, ha l’obbligo di:  a)  garantire l’organizzazione e il funzionamento del mercato (ad es. occupazione costante del posteggio, allestimento e gestione delle strutture di vendita, vendita esclusiva di prodotti agricoli di stagione, esposizione chiara dei prezzi di vendita.) prevedendo anche attività di comunicazione, promozione e valorizzazione;  b)  porsi come soggetto referente nei confronti dei consumatori e degli organi preposti alla vigilanza;  c)  corrispondere il canone di concessione di suolo pubblico;  d)  sostenere i costi per il consumo di energia elettrica, acqua, raccolta rifiuti;  e)  provvedere alla raccolta dei rifiuti mantenendo in ordine e pulizia l'area del mercato;  f)  ripristinare gli eventuali danni alle aree di mercato;  g)  evitare scarichi e depositi sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;  h)  esercitare attività di controllo sul rispetto del disciplinare da parte degli operatori, particolare ogni modifica dell’impresa e dell’attività agricola che possa pregiudicare gli interessi pubblici perseguiti.  i)  vigilare e predisporre le misure necessarie affinchè le attività mercatali non arrechino disturbo ai cittadini, alle attività contermini e alla circolazione;  **Art. 8**  **Attività di controllo sui singoli operatori agricoli**   1. Gli operatori agricoli ammessi allo svolgimento dei mercati, sono tenuti ad attenersi alle prescrizioni indicate nel disciplinare di mercato oltre a quelle previste in materia dalle leggi e dai regolamenti. 2. Qualora gli operatori agricoli non ottemperino agli obblighi previsti, il soggetto di coordinamento e gestione può sospendere l’impresa dalla partecipazione al mercato per un massimo di sei mesi. 3. Il soggetto di coordinamento e gestione ha l’obbligo di procedere all’esclusione degli operatori nei seguenti casi (dandone comunicazione all’Amministrazione):   a) perdita dei requisiti previsti dalla legge;  b) mancata esecuzione degli adeguamenti prescritti dall’Azienda USL volti ad eliminare la mancanza dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme igienico- sanitarie di cui al regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, di tutte le normative specifiche in vigore e, per quanto compatibili dei vigenti regolamenti comunali di Igiene.   1. Nel caso in cui il soggetto di coordinamento e gestione non provveda all’esclusione di cui al precedente comma 3, l’Amministrazione procederà direttamente all’esclusione dell’imprenditore agricolo dal mercato, dando comunicazione all’interessato tramite lettera raccomandata o consegnata a mano. 2. Sono fatte salve le funzioni di controllo e vigilanza riservate al Comune dalla legge e dalla vigente normativa comunale.   **Art.9**  **Garanzia fideiussoria**   1. La concessione delle aree è subordinata al versamento di una cauzione che potrà essere effettuata sotto forma di deposito cauzionale o fideiussione bancaria o assicurativa, a scelta del soggetto di coordinamento e gestione, a garanzia del regolare pagamento dei canoni e delle tariffe dovute e di eventuali danni alle aree e ai beni di proprietà comunale. In caso di garanzia sotto forma di fidejussione assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. 2. La garanzia dovrà essere costituita entro 10 giorni dalla data in cui si è avuta notizia dell’accoglimento dell’istanza di concessione a pena di decadenza di concessione. 3. La restituzione di tutto o parte della garanzia viene disposta al termine della concessione, dopo aver verificato il regolare pagamento dei canoni e delle tariffe dovute, la messa in pristino del suolo comunale in caso di manomissioni e la mancanza di danni alle proprietà comunali.   **Art. 10**  **Disposizioni igienico sanitarie**   1. I mercati agricoli di vendita diretta devono essere conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, di tutte le normative specifiche in vigore e, per quanto compatibili dei vigenti regolamenti comunali di Igiene. 2. Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari e al contatto con questi, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti alle disposizioni vigenti. 3. Gli imprenditori agricoli, dovranno altresì provvedere agli adempimenti previsti dal regolamento 852/2004 CE e dagli art. 18 e 19 del regolamento 178/02 CE relativi alla rintracciabilità.   **Art. 11 Attività correlate alla vendita diretta di prodotti agricoli**  1. All’interno del mercato possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento secondo quanto previsto dal disciplinare del mercato.  **Art. 12 Revoca della concessione**  1. È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento la concessione per inadempienza del soggetto di coordinamento e gestione, rispetto agli impegni assunti, tali da compromettere la gestione e l'organizzazione del mercato ed in particolare in caso di:  a) ammissione al mercato di operatori privi dei requisiti di legge per l’esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli;  b)  omessa esclusione di almeno due operatori agricoli rientranti nella disciplina del comma 3 dell’art. 8 del presente regolamento;  c)  mancato esercizio dell’attività di vigilanza ed esercizio del mercato al di fuori delle aree individuate;  d)  mancato rispetto degli orari fissati nel disciplinare;  e)  mancato pagamento di oneri, tariffe e canoni dovuti;  f)  mancato ripristino del suolo pubblico dopo il mercato (pulizie, danni);  g)  svolgimento dell’attività di vendita non conforme al contenuto del progetto presentato;  h)  vendita all’interno del mercato di bevande alcoliche non sigillate;  i)  esercizio dell’attività di somministrazione all’interno del mercato;  j)  attività di disturbo alla quiete pubblica imputabile all’attività svolta dagli operatori.  **TITOLO 3 Svolgimento del mercato su area privata**  **Art. 13 Concessione degli spazi**   1. Il mercato di vendita diretta può essere esercitato anche su aree di proprietà privata. 2. Il soggetto con la disponibilità dell’area, in qualità di soggetto di coordinamento e gestione, comunica al Comune l’intenzione di effettuare il mercato allegando i medesimi elementi di cui all’art.3 comma 2 lettere a, b, c, d, e. 3. I singoli operatori dovranno presentare la comunicazione di cui all’art. 6 comma 3 e sono tenuti al rispetto dei requisiti igienici di cui all’art. 10, e delle disposizioni di cui al Decreto Min. 20/11/2007 e a quanto previsto dal disciplinare 4. Per quanto non previsto si rimanda alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e nel Decreto Min. 20/11/2007.   **Art. 14 Adempienti del soggetto di coordinamento e gestione**  1. Il soggetto di coordinamento e gestione deve comunicare all’Amministrazione Comunale:  a)  la proposta di disciplinare di mercato;  b)  il calendario dei giorni e l’orario di mercato;  c)  il numero, l’elenco, e i requisiti di tutte le aziende dei produttori agricoli coinvolte;  d)  le modalità di controllo e di rilevazione delle presenze;  e)  l’indicazione della gamma dei prodotti agricoli posti in vendita;  2. Il soggetto di coordinamento e gestione ha inoltre l’obbligo di:  a)  garantire l’organizzazione e il funzionamento del mercato (occupazione costante del posteggio, allestimento e gestione delle strutture);  b)  provvedere alla raccolta dei rifiuti mantenendo in ordine e pulizia l'area del mercato;  c)  evitarescarichiedepositisull'areapubblicanonconsentitidall'AutoritàComunale;  d)  attività di controllo sul rispetto del disciplinare da parte degli operatori ed, in particolare, su ogni modifica dell’impresa e dell’attività agricola che possa pregiudicare gli interessi pubblici perseguiti.  e) vigilare e predisporre le misure necessarie affinchè le attività mercatali non arrechino disturbo ai cittadini, alle attività contermini e alla circolazione;  **TITOLO 4**  **Disposizioni finali**  **Art.15 Validità del Regolamento**  1. Il Regolamento comunale del mercato di vendita diretta di prodotti agricoli entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.  **Art.16**  **Disposizioni transitorie e finali**  1. Le disposizioni del presente Regolamento sono connesse a quelle contenute negli altri regolamenti dell’ente. | **PROPOSTA DI MODIFICA**  **Art. 1**  **Oggetto del Regolamento e finalità**  1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli (chiamati “contadini”) su aree pubbliche o private ai sensi della normativa e degli strumenti urbanistici vigenti, per rispondere alle esigenze di acquisto di prodotti agricoli locali e con un diretto legame con il territorio di produzione. I mercati contadini perseguono le finalità dell'educazione alimentare e dell'orientamento dei consumi e vogliono affermare il valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e storia.  2.L’esercizio delle attività nell’ambito del mercato è disciplinato dal regolamento CE n.852/2004, del Regolamento CE n.853/2004, dalla Legge 5 marzo 2001, n.57, Decreto Legislativo18 maggio 2001, n. 228, dall’art. 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, dalla delibera di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna del 07/07/2008, n.1015 e delle norme in materia nel tempo vigenti dal presente Regolamento, e dalle altre norme statali, regionali, comunali vigenti in materia.  3. I mercati contadini per la vendita diretta di prodotti agricoli perseguono gli obiettivi di COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI contenuti nell’apposito regolamento del Comune di Bologna approvato in data 19/05/2014 e nello specifico:   1. promuovono l’innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica 2. Al fine di ottimizzare o di integrare l’offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il mercato contadino favorisce il coinvolgimento diretto dell’utente finale del servizio nel suo processo di erogazione. 3. favoriscono lo sviluppo locale attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali e la creazione di un rapporto di fiducia fra consumatore e produttore, anche promuovendo una maggiore conoscenza delle produzioni locali di qualità; 4. garantire ai produttori la corresponsione di un prezzo equo e la possibilità di una distribuzione alternativa dei loro prodotti, che non impatti negativamente sul lavoro in campo delle imprese agricole a conduzione famigliare; 5. garantire i consumatori, grazie all’incontro diretto coi produttori, sulla qualità dei prodotti e sul giusto rapporto qualità - prezzo, con particolare riguardo all’informazione (provenienza e prezzo dei prodotti), alla sicurezza e agli aspetti relativi alla sovranità alimentare, anche riconoscendo alla stagionalità dei prodotti locali il valore di salubrità dell'alimento; 6. diffondere la cultura e i saperi contadini e avvicinare la comunità alle problematiche e alle istanze del mondo agricolo, anche attraverso iniziative di promozione che coinvolgano i corpi intermedi della società civile, favorendo occasioni di socializzazione per la comunità; 7. creare “luoghi” di scambio di conoscenze, di educazione al gusto, di formazione di cittadini consapevoli riguardo la corretta alimentazione; 8. consentire la conoscenza diretta, anche promuovendone l'utilizzo, di produzioni locali scarsamente pubblicizzate dalla comunicazione di massa, che spesso orienta il consumatore verso prodotti di cui si ignora l'origine, per lo più di produzione estera; 9. tutelare l'ambiente, anche attraverso la riduzione dei consumi per il trasporto delle merci e i rifiuti derivanti dai relativi imballaggi; 10. la riqualificazione urbana, con riferimento alla valorizzazione di tutte le articolazioni territoriali del Comune e delle attività commerciali in sede fissa insediate stabilmente nelle aree interessate dalle attività di cui al presente Regolamento.   4.L'esercizio dell'attività di vendita dei produttori agricoli all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta non è assoggettato alla disciplina sul commercio, salvo quanto previsto dall'art.4, comma 8, D.Lgs. n.228/2001 e ss.mm.. Ai sensi dell'art.4, comma 8bis, D.Lgs. n.228 del 2001 e ss.mm., nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico sanitario.  **Art. 2**  **Istituzione dei mercati contadini**  1. La vendita diretta può essere esercitata su aree di proprietà privata o su spazi  pubblici.  2. Il Comune individua, con delibera di consiglio, le aree e gli spazi pubblici destinati ai mercati per la vendita diretta dei prodotti agricoli, compresi gli spazi ed immobili di cui il Comune ha la disponibilità.  3. Con deliberazione di Giunta comunale, su propria iniziativa o su proposta delle associazioni di categoria dei produttori agricoli, delle imprese singole o associate, o di altre associazioni con oggetto sociale coerente, che si fanno portatori di interessi di un gruppo organizzato di produttori, è possibile  individuare ulteriori aree da destinare a mercati di vendita diretta di  prodotti agricoli, mediante l’approvazione da parte della giunta comunale apposita scheda di mercato riportante i seguenti contenuti:   1. nome del mercato; 2. date e cadenza dello svolgimento; 3. individuazione dell’area e della superficie mercatale; 4. numero totale dei posteggi e degli spazi ulteriori richiesti; 5. il sito, in planimetria, dei singoli posteggi e degli spazi ulteriori; 6. definizione (come, ad es: superficie e metri lineari) e numero, per quanto non riportato in   planimetria, dei posteggi destinati ai produttori agricoli; D   1. definizione e numero, per quanto non riportato in planimetria, delle aree attigue destinate a somministrazione dei prodotti agricoli del territorio e delle attività connesse, e di quelle riservate ad iniziative di valorizzazione e diffusione della civiltà e delle produzioni contadine e all'allestimento dipanche e tavoli per il consumo sul posto o per la somministrazione non assistita;   VIII. altre indicazioni utili ai fini della valorizzazione del mercato.  **TITOLO 2**  **Creazione del mercato su area pubblica**  **Art. 3**  **Soggetto di coordinamento e gestione**  1. Per ciascuna area pubblica mercatale, nonché per le aree da destinare a mercati di vendita diretta individuate dalla Giunta municipale come da Art.2, comma 3, l’organizzazione e la gestione è affidata ad un soggetto selezionato dall’Amministrazione secondo quanto segue.  2.La Giunta approva la scheda su iniziativa diretta dell'Amministrazione ovvero in accoglimento di una proposta avanzata dalle associazioni di categoria, ovvero da associazioni o imprese singole o associate, con oggetto sociale coerente, che si fanno portatori di interessi di un gruppo organizzato di produttori. L'iniziativa diretta dell'Amministrazione si concretizza nelle forme della proposta proveniente dall'Ufficio SUAP, che valuta altresì la completezza formale e la legittimità delle proposte private e le trasmette alla Giunta, anche ai sensi dei commi successivi.  3.La proposta di istituzione del mercato presentata da soggetti diversi dall'Amministrazione deve contenere:   1. i dati dei soggetti proponenti; 2. l'accordo di cui al comma 2 del presente articolo; 3. la proposta di disciplinare di mercato comprensiva dei criteri di scelta delle aziende partecipanti. Criteri che dovranno essere in linea con quanto stabilito all’art 6 comma 3, pur se integrati e modificati sulla base delle peculiarità del mercato proposto l’elenco delle aziende inizialmente coinvolte; 4. altre informazioni utili all'Amministrazione per la valutazione del progetto stesso (quali, a mero titolo esemplificativo, l'organizzazione di manifestazioni collaterali o un programma definito di eventi di particolare rilevanza negli spazi appositamente previsti) ; 5. l’informazione relativa ad eventuali certificazioni biologica o biodinamica da parte di ente terzi oppure di appartenenza ad una rete di garanzia partecipata del soggetto proponente, 6. se la proposta pertiene a mercato su area privata, titolo in base al quale si ha la disponibilità dell'area.   4.L'Amministrazione valuta le proposte presentate, eventualmente scegliendo la più congrua fra quelle pervenute, tramite procedura attivata dal Settore competente. qualora il progetto presentato venga accolto, la gestione del mercato è affidata con apposita convenzione al soggetto proponente, denominato soggetto gestore, che:   1. rappresenta il referente unico dell'Amministrazione per l'organizzazione e lo svolgimento regolare e nel rispetto delle normative del mercato ad esso affidato; 2. sottoscrive con l'Amministrazione un'apposita convenzione, assumendo la responsabilità del corretto svolgimento del mercato contadino; 3. agisce nei confronti dell'Amministrazione anche in nome e per conto degli operatori partecipanti al mercato, che conferiscono al soggetto gestore specifici ed adeguati poteri di rappresentanza; 4. predispone il disciplinare del mercato, ai sensi del presente Regolamento, attenendosi ai criteri di assegnazione dei posteggi così come individuati nel presente regolamento; 5. rispetta le norme del presente Regolamento e quelle ulteriori definite sulla base dello stesso; 6. pubblicizza in modo adeguato lo svolgimento e le finalità del mercato; 7. provvede all'organizzazione del mercato e all'assegnazione degli spazi; 8. dispone gli spazi salvaguardando le condizioni di sicurezza per gli operatori e per i visitatori, con adeguati corridoi di transito per i mezzi di emergenza e pronto intervento, nonché gli accessi agli esercizi commerciali, ai pubblici esercizi e alle abitazioni private nell'area di svolgimento; 9. provvede al pagamento all'Amministrazione di quanto dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e per ogni altro onere, tariffa o rimborso spese connessi alla gestione e al corretto funzionamento del mercato, fatte salve eventuali esenzioni, totali o parziali; 10. controlla che i partecipanti rispettino le norme del presente Regolamento, delle ulteriori previste ai sensi dello stesso e del disciplinare del mercato; 11. controlla la provenienza dei prodotti e il prezzo dei medesimi; 12. gestisce l'eventuale turnazione delle imprese, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare di mercato; 13. gestisce le strutture e le attrezzature utilizzate eventualmente dagli imprenditori e quelle relative 14. all'area di sosta della clientela, rispondendone per il deterioramento eccedente il normale uso; 15. gestisce, in accordo con l'Ufficio competente, i punti di approvvigionamento di luce e acqua; 16. si occupa delle attrezzature per la raccolta differenziata all’interno dell’area mercatale al fine di conferire i rifiuti separatamente al servizio pubblico; 17. promuove buone pratiche per la riduzione degli imballaggi e del monouso; 18. provvede alla presentazione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, per eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico e alle proprietà di terzi, ovvero si accorda preventivamente con i terzi coinvolti; 19. si occupa di definire il programma di attività collaterali negli spazi appositamente individuati e non destinati alla vendita diretta dei produttori agricoli, secondo criteri di pertinenza, pubblicità, parità di trattamento e trasparenza e garantendo l'alternanza fra i soggetti interessati.   **5.** La convenzione ha una durata massima di anni dieci, rinnovabile. La convenzione può essere revocata per i seguenti motivi:   1. occupazione dei posteggi inferiore al 60% per più di tre volte l’anno, anche non consecutive, fatte salve situazioni di forza maggiore, rispetto quanto previsto, in convenzione. A tal proposito si precisa che la percentuale verrà calcolata tenendo conto di quanto inizialmente dichiarato in convenzione. La mancata occupazione di posteggi stagionali verrà conteggiata unicamente con riferimento al periodo, in cui è prevista nella pianificazione iniziale la presenza dell’impresa/e assegnataria/e). 2. inosservanza reiterata delle regole/impegni stabiliti in convenzione. A tal proposito si precisa che l’inosservanza verrà contestata formalmente con richiesta di memoria difensiva da produrre entro 10 gg dalla contestazione di addebito.   L’Amministrazione comunale può infine recedere dalla convenzione per motivi di interesse pubblico opportunamente motivati.  6.In caso di mercato istituito e organizzato su iniziativa dell'Amministrazione, è possibile individuare un soggetto gestore, che rispetti le previsioni di cui al comma precedente. Il soggetto gestore, nel rispetto delle previsioni del presente regolamento, viene selezionato sulla base della proposta di mercato, valutata anche in base al disciplinare di mercato proposto.  **Art. 4**  **Elementi dei mercati contadini**  1.Il mercato contadino si svolge con cadenza periodica prestabilita all’inizio di ciascun anno di svolgimento. L'insieme di produttori agricoli organizzati per la vendita in una singola e specifica giornata non può utilizzare la definizione di “mercato contadino” e comunica alla Pubblica Amministrazione l'evento, nell'ambito e con le forme delle manifestazioni temporanee, ai sensi degli artt. 68 e 69 TULPS, R.d. 773 del 1931 e ss.mm  2.Ciascun mercato contadino si articola almeno in:   1. posteggi per la vendita diretta dei prodotti agricoli del territorio regionale e delle attività connesse provenienti dalle attività di cui all'art.2135 c.c., anche trasformati e somministrabili; 2. area unica attrezzata, con tavoli e panche, allestita dal soggetto proponente, a disposizione di tutti i mercatali per il consumo sul posto dei prodotti in vendita nei banchi del mercato contadino   3. Nei mercati contadini è possibile prevedere:  I. spazi per la realizzazione di attività culturali, didattiche e dimostrative; di promozione e di valorizzazione; di divulgazione e di sensibilizzazione; legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio o comunque legate a tematiche e questioni relative al cibo e al sistema di produzione del mondo agricolo, ivi compresi espositori, artigiani, hobbisti e creatori di opere dell'ingegno di cui all'art.4, comma 2, lettera h) D.Lgs. 114/98, esclusivamente con attività e prodotti attinenti;  II. ulteriori posteggi non oltre il 20% delle presenze in cui esercitare la vendita di prodotti agricoli extra regionali,non coltivabili localmente come ad esempio: agrumi, olio di oliva, olive etc…. unitamente ad altri per sostenere iniziative sociali, di contrasto alle attività mafiose,equo-solidali, rispetto della persona e comunque coerenti con i principi del soggetto proponente.  **Art.5**  **Requisiti soggettivi di ammissibilità per l'accesso e per la vendita diretta e per la somministrazione nel mercato**  1.Possono esercitare la vendita diretta nei mercati contadini, gli imprenditori agricoli di cui all’art.2135 c.c. iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n.580, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, le società di persone e le SRL costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, regolarmente iscritte all'anagrafe regionale delle imprese agricole che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.4, c.6, del D.Lgv. 228 del 2001 e ss.mm.  2.L'attività di vendita e di somministrazione all'interno del mercato è esercitabile dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e delle formazioni di cui al comma 1 del presente articolo, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa, dal compartecipante e da tutte le altre figure impiegate nella attività agricola del fondo previste dalle leggi vigenti. Se la somministrazione si svolge su aree pubbliche, l'autorizzazione deve prevedere tale attività.  3.Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono esercitabili anche in forma associata ovvero attraverso la creazione di una rete informale di aziende ovvero attraverso l'istituto della delega. L'accordo fra i produttori deve essere documentato in forma scritta e deve risultare chiaramente la suddivisione delle responsabilità nella attività di vendita diretta e le modalità per mantenere la tracciabilità dei prodotti.  **Art. 6**  **Prodotti ammessi al mercato**  1.Nei mercati contadini è consentita la vendita diretta dei prodotti agricoli provenienti esclusivamente dalla propria azienda o dall’azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione. Non si applica il criterio della prevalenza di cui all’articolo 2135 del codice civile.  2.Negli spazi destinati alla vendita diretta dei prodotti agricoli, è ammesso l’esercizio dell’attività di trasformazione, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene degli alimenti e di pubblica sicurezza, limitatamente all’affettatura, alla mescita, al riscaldamento del prodotto senza operazioni di cottura se non in casi particolari (tipo castagne e marroni) preventivamente comunicati e autorizzati dall’Amministrazione comunale, alla vendita a peso previo frazionamento e attività similari, dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori, nel rispetto delle norme igienico sanitarie.  TITOLO 3  MERCATO GESTITO DALLA AMMINISTRAZIONE  **Art. 7**  **Bando di gara**   1. Nel caso in cui il mercato contadino sia gestito direttamente dalla Amministrazione attraverso gli uffici competenti, successivamente all'adozione della relativa scheda, al fine della definizione di una graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, ogni cinque anni o otto anni nel caso di rinnovo, si procede ad emanare apposito bando con determina dell'Ufficio competente. 2. Il bando contiene tutte le indicazioni necessarie per la presentazione delle domande, per la valutazione delle stesse, per la definizione della graduatoria e per l'assegnazione dei posteggi. 3. La domanda, oltre alla richiesta di partecipazione al bando, deve contenere necessariamente i dati inerenti l'attività di vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli ex art.4 D.lgs.18.05.2001 n.228 e ss.mm., ed in particolare l'indicazione dei prodotti. 4. Ciascuno dei criteri precedenti si articola al proprio interno in ulteriori criteri da considerare in ordine prioritario:   1. essere in possesso dell’attestato di conformità di azienda biologica, certificata e in conversione, almeno di una Unità Produttiva, ubicata nell'ambito territoriale di riferimento;  2. essere una azienda che adotta tecniche di lotta integrata, almeno in una unità produttiva, ubicata nell'ambito territoriale di riferimento;   1. L'Amministrazione può individuare nel bando ulteriori requisiti. 2. In caso di parità fra due o più domande pervenute, gli ulteriori criteri da utilizzare in ordine di priorità sono: 3. l'esperienza maturata nel medesimo mercato, connessa al maggior numero di presenze pregresse nel mercato, qualora sia stato adottato un sistema di controllo e conteggio delle stesse, ovvero sia comunque dimostrabile, anche se non quantificabile, la partecipazione all'edizione precedente, e sempre che non si siano verificate cessazioni, interruzioni o qualsiasi altra forma di assenza continuativa dalla partecipazione nel mercato; 4. l'offerta di prodotti di varietà tipiche in via di scomparsa o di offerte di prodotti non già presenti nel mercato; 5. il legale rappresentante dell'impresa agricola più giovane di età, purchè abbia una posizione di contribuzione obbligatoria che sia attiva e regolare; 6. imprenditoria femminile (ditta individuale titolare donna o società di persone con percentuale di soci donne superiore al 50% o ancora società di capitali amministratore unico donna) 7. partecipazione a corsi di formazione in materia di vendita diretta o sicurezza alimentare comprovati da attestati.   **Art. 8**  **Assegnazione dei posteggi**   1. Sulla base delle domande pervenute, nei successivi 60 giorni viene stilata la graduatoria e pubblicata sull’Albo Pretorio on-line del Comune. 2. In base all'ordine di posizione nella graduatoria, si procede all’assegnazione d’ufficio dei posteggi, 8 dandone tempestiva comunicazione agli interessati. I non assegnatari, mantenendo fra loro l'ordine di priorità stabilito, formano la graduatoria del mercato. 3. Nell’ambito del mercato, ciascun operatore può essere assegnatario di non più di un posteggio di massimo mq 18 (6mt x 3mt). Per “operatore” si intende ciascuna azienda agricola, anche delegante o comunque parte di un accordo relativo alla vendita diretta nel mercato contadino, ovvero società/ cooperativa/ consorzio di aziende, compresi tutti i soci e i consorziati, che ha presentato domanda di assegnazione di posteggio. 4. In caso di richiesta e di indicazione della disponibilità, il medesimo posteggio può essere assegnato a più aziende agricole, qualora abbiano una produzione appartenente allo stesso settore, così come individuato dal D.Lgs. 18.05.2001 n.228. L'assegnazione può avvenire per periodi diversi dell'anno per ciascuna azienda agricola oppure alternativamente a più aziende. È anche possibile che gli operatori interessati a lavorare nel medesimo posteggio presentino congiuntamente una sola domanda: in questo caso, la posizione in graduatoria dell'insieme di imprese coinvolte è determinata dall'operatore con i requisiti più favorevoli. 5. Gli spazi per la somministrazione seguono la disciplina prevista nel presente regolamento e non possono essere assegnati con bando: rimangono liberi per la spunta. 6. E’ obbligatorio per i partecipanti al mercato il pagamento dell’apposito canone. Il mancato pagamento dei costi sopracitati inerenti l’utilizzo del posteggio comporta la sospensione della possibilità di accedere al posteggio, computato come assenza ai fini del raggiungimento del numero massimo di assenze possibili, fino all’avvenuto pagamento di quanto dovuto.   **Art. 9**  **Assegnazione temporanea dei posteggi non occupati**   1. In caso di assenza di un operatore comunicata per iscritto almeno entro i tre giorni precedenti il giorno di mercato, questo può essere sostituito da altro operatore, secondo l'ordine della graduatoria del mercato. Il posteggio così occupato non fa maturare l'assenza per l'operatore. All'operatore chiamato dalla graduatoria, si intende implicitamente rilasciato un atto di accesso al mercato temporaneo, valido ed efficace per lo specifico giorno di mercato. Si intende che la chiamata degli operatori a scorrimento della graduatoria viene realizzata per le vie brevi, per mezzo dei contatti che gli operatori stessi mettono a disposizione della Pubblica Amministrazione. Il mancato reperimento dell'operatore per qualsiasi motivo equivale al rifiuto della sostituzione. 2. Il giorno di svolgimento del mercato, i posteggi non occupati sono assegnati mediante spunta ai produttori agricoli in possesso di tutti i requisiti richiesti, secondo l'ordine della graduatoria del mercato. Dalle operazioni di spunta sono esclusi i posteggi occupati secondo il criterio di cui al comma A del presente articolo. 3. La graduatoria del mercato, successivamente alla prima giornata, è formata secondo l'ordine prioritario dei seguenti criteri: 4. presenze maturate nel mercato; 5. criteri di cui all'art.6, comma 3, 4 e 5; 6. ordine cronologico di ricevimento delle domande. 7. L'elenco dei nominativi presenti in graduatoria è aggiornato ogni 6 mesi, al 30 marzo e al 30 ottobre di ogni anno, con le istanze provenienti dagli operatori interessati.   La graduatoria rimane valida fino alla assegnazione ex art.7, relativa al bando successivo  **TITOLO 4**  **NORME COMUNI (SOGGETTI PROPONENTI E AMMINISTRAZIONE)**  **Art 10**  **Garanzia fideiussoria**   1. La concessione delle aree è subordinata al versamento di una cauzione che potrà essere effettuata sotto forma di deposito cauzionale o fideiussione bancaria o assicurativa, a scelta del soggetto di coordinamento e gestione, a garanzia del regolare pagamento dei canoni e delle tariffe dovute e di eventuali danni alle aree e ai beni di proprietà comunale. In caso di garanzia sotto forma di fidejussione assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. 2. La garanzia dovrà essere costituita entro 10 giorni dalla data in cui si è avuta notizia dell’accoglimento dell’istanza di concessione a pena di decadenza di concessione. 3. La restituzione di tutto o parte della garanzia viene disposta al termine della concessione, dopo aver verificato il regolare pagamento dei canoni e delle tariffe dovute, la messa in pristino del suolo comunale in caso di manomissioni e la mancanza di danni alle proprietà comunali.   **Art. 11**  **Disposizioni igienico sanitarie**   1. I mercati agricoli di vendita diretta devono essere conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, di tutte le normative specifiche in vigore e, per quanto compatibili dei vigenti regolamenti comunali di Igiene. 2. Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari e al contatto con questi, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti alle disposizioni vigenti. 3. Gli imprenditori agricoli, dovranno altresì provvedere agli adempimenti previsti dal regolamento 852/2004 CE e dagli art. 18 e 19 del regolamento 178/02 CE relativi alla rintracciabilità.   **Art. 12**  **Sistemazione delle attrezzature di vendita**  1.I banchi di vendita e le merci esposte debbono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nell'atto di accesso al mercato e debbono essere tenuti in ordine nell’aspetto e nel decoro. Ogni azienda dovrà esporre un cartello, adottando il modello unico individuato dal soggetto proponente, che descriva gli aspetti più significativi dell’azienda stessa (tipologia, data di costituzione, sede, localizzazione unità produttiva e terreni, nr dipendenti, le attività esercitate, eventuali sistemi di certificazione dei prodotti, processo e dell’organizzative ).  2.I veicoli adibiti al trasporto della merce possono sostare nell’area del “mercato contadino” purchè rientrino nello spazio del posteggio loro assegnato, altrimenti dovranno essere posteggiati al di fuori dell'area del mercato, nei luoghi di sosta consentiti dalle vigenti norme del Codice della Strada o del *Regolamento comunale dulla viabilità e sosta..*  3.In ogni caso deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento, secondo le disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione e le prescrizioni dei VV.FF.  4.I produttori agricoli non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella per la quale hanno avuto accesso al mercato, né occupare spazi comuni riservati al transito o comunque non assegnati.  5.Per ogni prodotto, deve essere apposto un cartello ben visibile indicante il prezzo, la azienda di provenienza e la sua ubicazione. I cartelli devono evidenziare con colori diversi i metodi di produzione utilizzati e più precisamente: VERDE per il biologico (ente terzo o SGP), in conversione biologica, GIALLO per produzione con l’adozione della lotta integrata.  **Art. 13**  **Limitazioni e divieti**  1.Non è ammesso il trasferimento per atto tra vivi avente ad oggetto l’avviamento del posteggio.  2.Nell’area riservata al mercato, per il tempo necessario all’allestimento dei banchi, per l’effettuazione delle operazioni mercatali e per lo sgombero, è vietato il transito di tutti i veicoli diversi da quelli degli operatori del mercato e dai mezzi di pronto intervento, comprese le biciclette se non condotte a mano.  3.Prima di lasciare il posteggio, i produttori agricoli dovranno pulire accuratamente il suolo per il quale hanno avuto accesso al mercato, osservando le disposizioni per la raccolta differenziata ed il conferimento dei rifiuti stabilite dall’Amministrazione e differenziando i rifiuti come previsto dalla vigente normativa.  **Art. 14**  **Attività di vigilanza e controllo**  1.Il mercato contadino è soggetto all'attività di controllo del Comune mediante il Servizio di Polizia Locale, che, in caso di mercato gestito direttamente dall'Amministrazione, gestisce le giornate di mercato, segna le presenze e accerta il rispetto del presente Regolamento e delle altre norme vigenti in materia.  2.La vigilanza igienico-sanitaria è di competenza dell’Azienda USL, nelle forme e nei modi previsti dalla disciplina di settore.  3.Ai contravventori del presente Regolamento si applicano le sanzioni pecuniarie previste dal vigente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale.  4.Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della Legge 24.11.1981 n.689 e successive modificazioni.  **Art.15**  **Disposizioni finali**  1.Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti  2.Il presente Regolamento e le sue eventuali successive modifiche entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.  3.Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si intende abrogato ogni atto precedentemente adottato che contrasti con la disciplina contenuta nel presente Regolamento.  4.Le disposizioni del presente Regolamento sono connesse a quelle contenute negli altri regolamenti dell’ente. |

**Proposta di MODIFICA- Regolamento per lo svolgimento dei mercati di vendita diretta di prodotti agricoli – Comune di Bologna**

|  |  |
| --- | --- |
| **REGOLAMENTO COMUNALE BOLOGNA**  **ATTUALMENTE IN VIGORE**  **DG/PRG: 94 PG: 58564/2009 Data Seduta: 20/04/2009 Data inizio vigore: 07/05/2009**  **Art. 1**  **Oggetto e ambito del regolamento**  1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dei mercati di vendita diretta di  prodotti agricoli (mercati filiera corta).  2. L’esercizio delle attività nell’ambito del mercato è disciplinato dal Decreto Legislativo  18 maggio 2001, n. 228, dall’art. 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296  e dal decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del  20 novembre 2007, dal presente Regolamento, e dalle altre norme statali, regionali,  comunali vigenti in materia.  3. L'esercizio dell'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta non è  assoggettato alla disciplina sul commercio, salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 8  del D.Lgs n. 228/2001.  **Art. 2**  **Aree di mercato**  1. La vendita diretta può essere esercitata su aree di proprietà privata o su spazi  pubblici.  2. Il Comune individua, con delibera di consiglio, le aree e gli spazi pubblici destinati ai mercati per la vendita diretta dei prodotti agricoli, compresi gli spazi ed immobili di cui il Comune ha la disponibilità.  3. Con deliberazione di Giunta comunale, su propria iniziativa o su proposta delle  associazioni di categoria dei produttori agricoli o di altre associazioni, è possibile  individuare ulteriori aree da destinare a mercati sperimentali di vendita diretta di  prodotti agricoli.  **TITOLO 2**  **Creazione del mercato su area pubblica**  **Art. 3**  **Soggetto di coordinamento e gestione**  1. Per ciascuna area pubblica mercatale l’organizzazione e la gestione è affidata ad un  soggetto, composto da operatori agricoli, anche associati, selezionato dall’Amministrazione.  2. La selezione del soggetto di coordinamento e gestione avviene sulla base del progetto di mercato, valutato secondo gli elementi che seguono:  a) proposta di disciplinare di mercato;  b) il calendario dei giorni e l’orario di mercato;  c) il numero, l’elenco, e i requisiti di tutte le aziende dei produttori agricoli coinvolte;  d) le modalità di controllo e di rilevazione delle presenze;  e) l’indicazione della gamma dei prodotti agricoli posti in vendita;  f) elaborato in cui saranno indicate le soluzioni attraverso le quali il soggetto  intende organizzare il mercato e che dovranno anche essere rappresentate  graficamente tramite localizzazione (in scala) su planimetrie che tengano in  considerazione il minor impatto possibile delle strutture rispetto al contesto  territoriale in cui saranno collocate;  3. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di individuare ulteriori requisiti che il  progetto dovrà contenere.  4. Il soggetto agisce nei confronti dell’amministrazione in nome e per conto degli operatori  che ad esso conferiscono specifici ed adeguati poteri di rappresentanza.  **Art. 4**  **Presentazione del progetto**   1. Il Settore competente definisce ed attiva la procedura di valutazione del progetto di mercato. 2. Il Comune, previa sottoscrizione di apposita convenzione, affida la concessione di ogni area al soggetto di coordinamento e gestione il cui progetto è stato valutato più congruo.   **Art. 5 Durata della concessione**   1. La concessione di cui all’art.4, comma 2, ha una durata massima di anni tre rinnovabile per ulteriori due. 2. La concessione attinente a mercati sperimentali, ha una durata massima di anni due.   **Art. 6**  **Partecipazione al mercato**   1. Il Soggetto di coordinamento e gestione ammette al mercato gli operatori individuati sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di mercato. 2. Gli operatori ammessi alla vendita devono avere l’ubicazione dell’azienda agricola(o in caso di società delle aziende agricole dei soci), nonché la sede di produzione e trasformazione dei prodotti, nell’ambito territoriale individuato dalla convenzione con il Soggetto di coordinamento e gestione, con l’intento di valorizzare le produzioni agricole locali, e comunque non oltre l’ambito regionale. 3. L’ammissione degli operatori è comunque subordinata alla comunicazione di inizio attività prevista dall’art. 4 del D.lgs. 18/05/01, n. 228. Decorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione può essere effettuata la vendita diretta dei prodotti.   **Art. 7 Obblighi del soggetto di coordinamento e gestione**  1. Il Soggetto di coordinamento e gestione, quale soggetto responsabile dell’area mercatale, ha l’obbligo di:  a)  garantire l’organizzazione e il funzionamento del mercato (ad es. occupazione costante del posteggio, allestimento e gestione delle strutture di vendita, vendita esclusiva di prodotti agricoli di stagione, esposizione chiara dei prezzi di vendita.) prevedendo anche attività di comunicazione, promozione e valorizzazione;  b)  porsi come soggetto referente nei confronti dei consumatori e degli organi preposti alla vigilanza;  c)  corrispondere il canone di concessione di suolo pubblico;  d)  sostenere i costi per il consumo di energia elettrica, acqua, raccolta rifiuti;  e)  provvedere alla raccolta dei rifiuti mantenendo in ordine e pulizia l'area del mercato;  f)  ripristinare gli eventuali danni alle aree di mercato;  g)  evitare scarichi e depositi sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;  h)  esercitare attività di controllo sul rispetto del disciplinare da parte degli operatori, particolare ogni modifica dell’impresa e dell’attività agricola che possa pregiudicare gli interessi pubblici perseguiti.  i)  vigilare e predisporre le misure necessarie affinchè le attività mercatali non arrechino disturbo ai cittadini, alle attività contermini e alla circolazione;  **Art. 8**  **Attività di controllo sui singoli operatori agricoli**   1. Gli operatori agricoli ammessi allo svolgimento dei mercati, sono tenuti ad attenersi alle prescrizioni indicate nel disciplinare di mercato oltre a quelle previste in materia dalle leggi e dai regolamenti. 2. Qualora gli operatori agricoli non ottemperino agli obblighi previsti, il soggetto di coordinamento e gestione può sospendere l’impresa dalla partecipazione al mercato per un massimo di sei mesi. 3. Il soggetto di coordinamento e gestione ha l’obbligo di procedere all’esclusione degli operatori nei seguenti casi (dandone comunicazione all’Amministrazione):   a) perdita dei requisiti previsti dalla legge;  b) mancata esecuzione degli adeguamenti prescritti dall’Azienda USL volti ad eliminare la mancanza dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme igienico- sanitarie di cui al regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, di tutte le normative specifiche in vigore e, per quanto compatibili dei vigenti regolamenti comunali di Igiene.   1. Nel caso in cui il soggetto di coordinamento e gestione non provveda all’esclusione di cui al precedente comma 3, l’Amministrazione procederà direttamente all’esclusione dell’imprenditore agricolo dal mercato, dando comunicazione all’interessato tramite lettera raccomandata o consegnata a mano. 2. Sono fatte salve le funzioni di controllo e vigilanza riservate al Comune dalla legge e dalla vigente normativa comunale.   **Art.9**  **Garanzia fideiussoria**   1. La concessione delle aree è subordinata al versamento di una cauzione che potrà essere effettuata sotto forma di deposito cauzionale o fideiussione bancaria o assicurativa, a scelta del soggetto di coordinamento e gestione, a garanzia del regolare pagamento dei canoni e delle tariffe dovute e di eventuali danni alle aree e ai beni di proprietà comunale. In caso di garanzia sotto forma di fidejussione assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. 2. La garanzia dovrà essere costituita entro 10 giorni dalla data in cui si è avuta notizia dell’accoglimento dell’istanza di concessione a pena di decadenza di concessione. 3. La restituzione di tutto o parte della garanzia viene disposta al termine della concessione, dopo aver verificato il regolare pagamento dei canoni e delle tariffe dovute, la messa in pristino del suolo comunale in caso di manomissioni e la mancanza di danni alle proprietà comunali.   **Art. 10**  **Disposizioni igienico sanitarie**   1. I mercati agricoli di vendita diretta devono essere conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, di tutte le normative specifiche in vigore e, per quanto compatibili dei vigenti regolamenti comunali di Igiene. 2. Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari e al contatto con questi, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti alle disposizioni vigenti. 3. Gli imprenditori agricoli, dovranno altresì provvedere agli adempimenti previsti dal regolamento 852/2004 CE e dagli art. 18 e 19 del regolamento 178/02 CE relativi alla rintracciabilità.   **Art. 11 Attività correlate alla vendita diretta di prodotti agricoli**  1. All’interno del mercato possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento secondo quanto previsto dal disciplinare del mercato.  **Art. 12 Revoca della concessione**  1. È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento la concessione per inadempienza del soggetto di coordinamento e gestione, rispetto agli impegni assunti, tali da compromettere la gestione e l'organizzazione del mercato ed in particolare in caso di:  a) ammissione al mercato di operatori privi dei requisiti di legge per l’esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli;  b)  omessa esclusione di almeno due operatori agricoli rientranti nella disciplina del comma 3 dell’art. 8 del presente regolamento;  c)  mancato esercizio dell’attività di vigilanza ed esercizio del mercato al di fuori delle aree individuate;  d)  mancato rispetto degli orari fissati nel disciplinare;  e)  mancato pagamento di oneri, tariffe e canoni dovuti;  f)  mancato ripristino del suolo pubblico dopo il mercato (pulizie, danni);  g)  svolgimento dell’attività di vendita non conforme al contenuto del progetto presentato;  h)  vendita all’interno del mercato di bevande alcoliche non sigillate;  i)  esercizio dell’attività di somministrazione all’interno del mercato;  j)  attività di disturbo alla quiete pubblica imputabile all’attività svolta dagli operatori.  **TITOLO 3 Svolgimento del mercato su area privata**  **Art. 13 Concessione degli spazi**   1. Il mercato di vendita diretta può essere esercitato anche su aree di proprietà privata. 2. Il soggetto con la disponibilità dell’area, in qualità di soggetto di coordinamento e gestione, comunica al Comune l’intenzione di effettuare il mercato allegando i medesimi elementi di cui all’art.3 comma 2 lettere a, b, c, d, e. 3. I singoli operatori dovranno presentare la comunicazione di cui all’art. 6 comma 3 e sono tenuti al rispetto dei requisiti igienici di cui all’art. 10, e delle disposizioni di cui al Decreto Min. 20/11/2007 e a quanto previsto dal disciplinare 4. Per quanto non previsto si rimanda alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e nel Decreto Min. 20/11/2007.   **Art. 14 Adempienti del soggetto di coordinamento e gestione**  1. Il soggetto di coordinamento e gestione deve comunicare all’Amministrazione Comunale:  a)  la proposta di disciplinare di mercato;  b)  il calendario dei giorni e l’orario di mercato;  c)  il numero, l’elenco, e i requisiti di tutte le aziende dei produttori agricoli coinvolte;  d)  le modalità di controllo e di rilevazione delle presenze;  e)  l’indicazione della gamma dei prodotti agricoli posti in vendita;  2. Il soggetto di coordinamento e gestione ha inoltre l’obbligo di:  a)  garantire l’organizzazione e il funzionamento del mercato (occupazione costante del posteggio, allestimento e gestione delle strutture);  b)  provvedere alla raccolta dei rifiuti mantenendo in ordine e pulizia l'area del mercato;  c)  evitarescarichiedepositisull'areapubblicanonconsentitidall'AutoritàComunale;  d)  attività di controllo sul rispetto del disciplinare da parte degli operatori ed, in particolare, su ogni modifica dell’impresa e dell’attività agricola che possa pregiudicare gli interessi pubblici perseguiti.  e) vigilare e predisporre le misure necessarie affinchè le attività mercatali non arrechino disturbo ai cittadini, alle attività contermini e alla circolazione;  **TITOLO 4**  **Disposizioni finali**  **Art.15 Validità del Regolamento**  1. Il Regolamento comunale del mercato di vendita diretta di prodotti agricoli entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.  **Art.16**  **Disposizioni transitorie e finali**  1. Le disposizioni del presente Regolamento sono connesse a quelle contenute negli altri regolamenti dell’ente. | **PROPOSTA DI MODIFICA**  **Art. 1**  **Oggetto del Regolamento e finalità**  1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli (chiamati “contadini”) su aree pubbliche o private ai sensi della normativa e degli strumenti urbanistici vigenti, per rispondere alle esigenze di acquisto di prodotti agricoli locali e con un diretto legame con il territorio di produzione. I mercati contadini perseguono le finalità dell'educazione alimentare e dell'orientamento dei consumi e vogliono affermare il valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e storia.  2.L’esercizio delle attività nell’ambito del mercato è disciplinato dal regolamento CE n.852/2004, del Regolamento CE n.853/2004, dalla Legge 5 marzo 2001, n.57, Decreto Legislativo18 maggio 2001, n. 228, dall’art. 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, dalla delibera di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna del 07/07/2008, n.1015 e delle norme in materia nel tempo vigenti dal presente Regolamento, e dalle altre norme statali, regionali, comunali vigenti in materia.  3. I mercati contadini per la vendita diretta di prodotti agricoli perseguono gli obiettivi di COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI contenuti nell’apposito regolamento del Comune di Bologna approvato in data 19/05/2014 e nello specifico:   1. promuovono l’innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica 2. Al fine di ottimizzare o di integrare l’offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il mercato contadino favorisce il coinvolgimento diretto dell’utente finale del servizio nel suo processo di erogazione. 3. favoriscono lo sviluppo locale attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali e la creazione di un rapporto di fiducia fra consumatore e produttore, anche promuovendo una maggiore conoscenza delle produzioni locali di qualità; 4. garantire ai produttori la corresponsione di un prezzo equo e la possibilità di una distribuzione alternativa dei loro prodotti, che non impatti negativamente sul lavoro in campo delle imprese agricole a conduzione famigliare; 5. garantire i consumatori, grazie all’incontro diretto coi produttori, sulla qualità dei prodotti e sul giusto rapporto qualità - prezzo, con particolare riguardo all’informazione (provenienza e prezzo dei prodotti), alla sicurezza e agli aspetti relativi alla sovranità alimentare, anche riconoscendo alla stagionalità dei prodotti locali il valore di salubrità dell'alimento; 6. diffondere la cultura e i saperi contadini e avvicinare la comunità alle problematiche e alle istanze del mondo agricolo, anche attraverso iniziative di promozione che coinvolgano i corpi intermedi della società civile, favorendo occasioni di socializzazione per la comunità; 7. creare “luoghi” di scambio di conoscenze, di educazione al gusto, di formazione di cittadini consapevoli riguardo la corretta alimentazione; 8. consentire la conoscenza diretta, anche promuovendone l'utilizzo, di produzioni locali scarsamente pubblicizzate dalla comunicazione di massa, che spesso orienta il consumatore verso prodotti di cui si ignora l'origine, per lo più di produzione estera; 9. tutelare l'ambiente, anche attraverso la riduzione dei consumi per il trasporto delle merci e i rifiuti derivanti dai relativi imballaggi; 10. la riqualificazione urbana, con riferimento alla valorizzazione di tutte le articolazioni territoriali del Comune e delle attività commerciali in sede fissa insediate stabilmente nelle aree interessate dalle attività di cui al presente Regolamento.   4.L'esercizio dell'attività di vendita dei produttori agricoli all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta non è assoggettato alla disciplina sul commercio, salvo quanto previsto dall'art.4, comma 8, D.Lgs. n.228/2001 e ss.mm.. Ai sensi dell'art.4, comma 8bis, D.Lgs. n.228 del 2001 e ss.mm., nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico sanitario.  **Art. 2**  **Istituzione dei mercati contadini**  1. La vendita diretta può essere esercitata su aree di proprietà privata o su spazi  pubblici.  2. Il Comune individua, con delibera di consiglio, le aree e gli spazi pubblici destinati ai mercati per la vendita diretta dei prodotti agricoli, compresi gli spazi ed immobili di cui il Comune ha la disponibilità.  3. Con deliberazione di Giunta comunale, su propria iniziativa o su proposta delle associazioni di categoria dei produttori agricoli, delle imprese singole o associate, o di altre associazioni con oggetto sociale coerente, che si fanno portatori di interessi di un gruppo organizzato di produttori, è possibile  individuare ulteriori aree da destinare a mercati di vendita diretta di  prodotti agricoli, mediante l’approvazione da parte della giunta comunale apposita scheda di mercato riportante i seguenti contenuti:   1. nome del mercato; 2. date e cadenza dello svolgimento; 3. individuazione dell’area e della superficie mercatale; 4. numero totale dei posteggi e degli spazi ulteriori richiesti; 5. il sito, in planimetria, dei singoli posteggi e degli spazi ulteriori; 6. definizione (come, ad es: superficie e metri lineari) e numero, per quanto non riportato in   planimetria, dei posteggi destinati ai produttori agricoli; D   1. definizione e numero, per quanto non riportato in planimetria, delle aree attigue destinate a somministrazione dei prodotti agricoli del territorio e delle attività connesse, e di quelle riservate ad iniziative di valorizzazione e diffusione della civiltà e delle produzioni contadine e all'allestimento dipanche e tavoli per il consumo sul posto o per la somministrazione non assistita;   VIII. altre indicazioni utili ai fini della valorizzazione del mercato.  **TITOLO 2**  **Creazione del mercato su area pubblica**  **Art. 3**  **Soggetto di coordinamento e gestione**  1. Per ciascuna area pubblica mercatale, nonché per le aree da destinare a mercati di vendita diretta individuate dalla Giunta municipale come da Art.2, comma 3, l’organizzazione e la gestione è affidata ad un soggetto selezionato dall’Amministrazione secondo quanto segue.  2.La Giunta approva la scheda su iniziativa diretta dell'Amministrazione ovvero in accoglimento di una proposta avanzata dalle associazioni di categoria, ovvero da associazioni o imprese singole o associate, con oggetto sociale coerente, che si fanno portatori di interessi di un gruppo organizzato di produttori. L'iniziativa diretta dell'Amministrazione si concretizza nelle forme della proposta proveniente dall'Ufficio SUAP, che valuta altresì la completezza formale e la legittimità delle proposte private e le trasmette alla Giunta, anche ai sensi dei commi successivi.  3.La proposta di istituzione del mercato presentata da soggetti diversi dall'Amministrazione deve contenere:   1. i dati dei soggetti proponenti; 2. l'accordo di cui al comma 2 del presente articolo; 3. la proposta di disciplinare di mercato comprensiva dei criteri di scelta delle aziende partecipanti. Criteri che dovranno essere in linea con quanto stabilito all’art 6 comma 3, pur se integrati e modificati sulla base delle peculiarità del mercato proposto l’elenco delle aziende inizialmente coinvolte; 4. altre informazioni utili all'Amministrazione per la valutazione del progetto stesso (quali, a mero titolo esemplificativo, l'organizzazione di manifestazioni collaterali o un programma definito di eventi di particolare rilevanza negli spazi appositamente previsti) ; 5. l’informazione relativa ad eventuali certificazioni biologica o biodinamica da parte di ente terzi oppure di appartenenza ad una rete di garanzia partecipata del soggetto proponente, 6. se la proposta pertiene a mercato su area privata, titolo in base al quale si ha la disponibilità dell'area.   4.L'Amministrazione valuta le proposte presentate, eventualmente scegliendo la più congrua fra quelle pervenute, tramite procedura attivata dal Settore competente. qualora il progetto presentato venga accolto, la gestione del mercato è affidata con apposita convenzione al soggetto proponente, denominato soggetto gestore, che:   1. rappresenta il referente unico dell'Amministrazione per l'organizzazione e lo svolgimento regolare e nel rispetto delle normative del mercato ad esso affidato; 2. sottoscrive con l'Amministrazione un'apposita convenzione, assumendo la responsabilità del corretto svolgimento del mercato contadino; 3. agisce nei confronti dell'Amministrazione anche in nome e per conto degli operatori partecipanti al mercato, che conferiscono al soggetto gestore specifici ed adeguati poteri di rappresentanza; 4. predispone il disciplinare del mercato, ai sensi del presente Regolamento, attenendosi ai criteri di assegnazione dei posteggi così come individuati nel presente regolamento; 5. rispetta le norme del presente Regolamento e quelle ulteriori definite sulla base dello stesso; 6. pubblicizza in modo adeguato lo svolgimento e le finalità del mercato; 7. provvede all'organizzazione del mercato e all'assegnazione degli spazi; 8. dispone gli spazi salvaguardando le condizioni di sicurezza per gli operatori e per i visitatori, con adeguati corridoi di transito per i mezzi di emergenza e pronto intervento, nonché gli accessi agli esercizi commerciali, ai pubblici esercizi e alle abitazioni private nell'area di svolgimento; 9. provvede al pagamento all'Amministrazione di quanto dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e per ogni altro onere, tariffa o rimborso spese connessi alla gestione e al corretto funzionamento del mercato, fatte salve eventuali esenzioni, totali o parziali; 10. controlla che i partecipanti rispettino le norme del presente Regolamento, delle ulteriori previste ai sensi dello stesso e del disciplinare del mercato; 11. controlla la provenienza dei prodotti e il prezzo dei medesimi; 12. gestisce l'eventuale turnazione delle imprese, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare di mercato; 13. gestisce le strutture e le attrezzature utilizzate eventualmente dagli imprenditori e quelle relative 14. all'area di sosta della clientela, rispondendone per il deterioramento eccedente il normale uso; 15. gestisce, in accordo con l'Ufficio competente, i punti di approvvigionamento di luce e acqua; 16. si occupa delle attrezzature per la raccolta differenziata all’interno dell’area mercatale al fine di conferire i rifiuti separatamente al servizio pubblico; 17. promuove buone pratiche per la riduzione degli imballaggi e del monouso; 18. provvede alla presentazione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, per eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico e alle proprietà di terzi, ovvero si accorda preventivamente con i terzi coinvolti; 19. si occupa di definire il programma di attività collaterali negli spazi appositamente individuati e non destinati alla vendita diretta dei produttori agricoli, secondo criteri di pertinenza, pubblicità, parità di trattamento e trasparenza e garantendo l'alternanza fra i soggetti interessati.   **5.** La convenzione ha una durata massima di anni dieci, rinnovabile. La convenzione può essere revocata per i seguenti motivi:   1. occupazione dei posteggi inferiore al 60% per più di tre volte l’anno, anche non consecutive, fatte salve situazioni di forza maggiore, rispetto quanto previsto, in convenzione. A tal proposito si precisa che la percentuale verrà calcolata tenendo conto di quanto inizialmente dichiarato in convenzione. La mancata occupazione di posteggi stagionali verrà conteggiata unicamente con riferimento al periodo, in cui è prevista nella pianificazione iniziale la presenza dell’impresa/e assegnataria/e). 2. inosservanza reiterata delle regole/impegni stabiliti in convenzione. A tal proposito si precisa che l’inosservanza verrà contestata formalmente con richiesta di memoria difensiva da produrre entro 10 gg dalla contestazione di addebito.   L’Amministrazione comunale può infine recedere dalla convenzione per motivi di interesse pubblico opportunamente motivati.  6.In caso di mercato istituito e organizzato su iniziativa dell'Amministrazione, è possibile individuare un soggetto gestore, che rispetti le previsioni di cui al comma precedente. Il soggetto gestore, nel rispetto delle previsioni del presente regolamento, viene selezionato sulla base della proposta di mercato, valutata anche in base al disciplinare di mercato proposto.  **Art. 4**  **Elementi dei mercati contadini**  1.Il mercato contadino si svolge con cadenza periodica prestabilita all’inizio di ciascun anno di svolgimento. L'insieme di produttori agricoli organizzati per la vendita in una singola e specifica giornata non può utilizzare la definizione di “mercato contadino” e comunica alla Pubblica Amministrazione l'evento, nell'ambito e con le forme delle manifestazioni temporanee, ai sensi degli artt. 68 e 69 TULPS, R.d. 773 del 1931 e ss.mm  2.Ciascun mercato contadino si articola almeno in:   1. posteggi per la vendita diretta dei prodotti agricoli del territorio regionale e delle attività connesse provenienti dalle attività di cui all'art.2135 c.c., anche trasformati e somministrabili; 2. area unica attrezzata, con tavoli e panche, allestita dal soggetto proponente, a disposizione di tutti i mercatali per il consumo sul posto dei prodotti in vendita nei banchi del mercato contadino   3. Nei mercati contadini è possibile prevedere:  I. spazi per la realizzazione di attività culturali, didattiche e dimostrative; di promozione e di valorizzazione; di divulgazione e di sensibilizzazione; legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio o comunque legate a tematiche e questioni relative al cibo e al sistema di produzione del mondo agricolo, ivi compresi espositori, artigiani, hobbisti e creatori di opere dell'ingegno di cui all'art.4, comma 2, lettera h) D.Lgs. 114/98, esclusivamente con attività e prodotti attinenti;  II. ulteriori posteggi non oltre il 20% delle presenze in cui esercitare la vendita di prodotti agricoli extra regionali,non coltivabili localmente come ad esempio: agrumi, olio di oliva, olive etc…. unitamente ad altri per sostenere iniziative sociali, di contrasto alle attività mafiose,equo-solidali, rispetto della persona e comunque coerenti con i principi del soggetto proponente.  **Art.5**  **Requisiti soggettivi di ammissibilità per l'accesso e per la vendita diretta e per la somministrazione nel mercato**  1.Possono esercitare la vendita diretta nei mercati contadini, gli imprenditori agricoli di cui all’art.2135 c.c. iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n.580, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, le società di persone e le SRL costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, regolarmente iscritte all'anagrafe regionale delle imprese agricole che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.4, c.6, del D.Lgv. 228 del 2001 e ss.mm.  2.L'attività di vendita e di somministrazione all'interno del mercato è esercitabile dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e delle formazioni di cui al comma 1 del presente articolo, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa, dal compartecipante e da tutte le altre figure impiegate nella attività agricola del fondo previste dalle leggi vigenti. Se la somministrazione si svolge su aree pubbliche, l'autorizzazione deve prevedere tale attività.  3.Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono esercitabili anche in forma associata ovvero attraverso la creazione di una rete informale di aziende ovvero attraverso l'istituto della delega. L'accordo fra i produttori deve essere documentato in forma scritta e deve risultare chiaramente la suddivisione delle responsabilità nella attività di vendita diretta e le modalità per mantenere la tracciabilità dei prodotti.  **Art. 6**  **Prodotti ammessi al mercato**  1.Nei mercati contadini è consentita la vendita diretta dei prodotti agricoli provenienti esclusivamente dalla propria azienda o dall’azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione. Non si applica il criterio della prevalenza di cui all’articolo 2135 del codice civile.  2.Negli spazi destinati alla vendita diretta dei prodotti agricoli, è ammesso l’esercizio dell’attività di trasformazione, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene degli alimenti e di pubblica sicurezza, limitatamente all’affettatura, alla mescita, al riscaldamento del prodotto senza operazioni di cottura se non in casi particolari (tipo castagne e marroni) preventivamente comunicati e autorizzati dall’Amministrazione comunale, alla vendita a peso previo frazionamento e attività similari, dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori, nel rispetto delle norme igienico sanitarie.  TITOLO 3  MERCATO GESTITO DALLA AMMINISTRAZIONE  **Art. 7**  **Bando di gara**   1. Nel caso in cui il mercato contadino sia gestito direttamente dalla Amministrazione attraverso gli uffici competenti, successivamente all'adozione della relativa scheda, al fine della definizione di una graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, ogni cinque anni o otto anni nel caso di rinnovo, si procede ad emanare apposito bando con determina dell'Ufficio competente. 2. Il bando contiene tutte le indicazioni necessarie per la presentazione delle domande, per la valutazione delle stesse, per la definizione della graduatoria e per l'assegnazione dei posteggi. 3. La domanda, oltre alla richiesta di partecipazione al bando, deve contenere necessariamente i dati inerenti l'attività di vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli ex art.4 D.lgs.18.05.2001 n.228 e ss.mm., ed in particolare l'indicazione dei prodotti. 4. Ciascuno dei criteri precedenti si articola al proprio interno in ulteriori criteri da considerare in ordine prioritario:   1. essere in possesso dell’attestato di conformità di azienda biologica, certificata e in conversione, almeno di una Unità Produttiva, ubicata nell'ambito territoriale di riferimento;  2. essere una azienda che adotta tecniche di lotta integrata, almeno in una unità produttiva, ubicata nell'ambito territoriale di riferimento;   1. L'Amministrazione può individuare nel bando ulteriori requisiti. 2. In caso di parità fra due o più domande pervenute, gli ulteriori criteri da utilizzare in ordine di priorità sono: 3. l'esperienza maturata nel medesimo mercato, connessa al maggior numero di presenze pregresse nel mercato, qualora sia stato adottato un sistema di controllo e conteggio delle stesse, ovvero sia comunque dimostrabile, anche se non quantificabile, la partecipazione all'edizione precedente, e sempre che non si siano verificate cessazioni, interruzioni o qualsiasi altra forma di assenza continuativa dalla partecipazione nel mercato; 4. l'offerta di prodotti di varietà tipiche in via di scomparsa o di offerte di prodotti non già presenti nel mercato; 5. il legale rappresentante dell'impresa agricola più giovane di età, purchè abbia una posizione di contribuzione obbligatoria che sia attiva e regolare; 6. imprenditoria femminile (ditta individuale titolare donna o società di persone con percentuale di soci donne superiore al 50% o ancora società di capitali amministratore unico donna) 7. partecipazione a corsi di formazione in materia di vendita diretta o sicurezza alimentare comprovati da attestati.   **Art. 8**  **Assegnazione dei posteggi**   1. Sulla base delle domande pervenute, nei successivi 60 giorni viene stilata la graduatoria e pubblicata sull’Albo Pretorio on-line del Comune. 2. In base all'ordine di posizione nella graduatoria, si procede all’assegnazione d’ufficio dei posteggi, 8 dandone tempestiva comunicazione agli interessati. I non assegnatari, mantenendo fra loro l'ordine di priorità stabilito, formano la graduatoria del mercato. 3. Nell’ambito del mercato, ciascun operatore può essere assegnatario di non più di un posteggio di massimo mq 18 (6mt x 3mt). Per “operatore” si intende ciascuna azienda agricola, anche delegante o comunque parte di un accordo relativo alla vendita diretta nel mercato contadino, ovvero società/ cooperativa/ consorzio di aziende, compresi tutti i soci e i consorziati, che ha presentato domanda di assegnazione di posteggio. 4. In caso di richiesta e di indicazione della disponibilità, il medesimo posteggio può essere assegnato a più aziende agricole, qualora abbiano una produzione appartenente allo stesso settore, così come individuato dal D.Lgs. 18.05.2001 n.228. L'assegnazione può avvenire per periodi diversi dell'anno per ciascuna azienda agricola oppure alternativamente a più aziende. È anche possibile che gli operatori interessati a lavorare nel medesimo posteggio presentino congiuntamente una sola domanda: in questo caso, la posizione in graduatoria dell'insieme di imprese coinvolte è determinata dall'operatore con i requisiti più favorevoli. 5. Gli spazi per la somministrazione seguono la disciplina prevista nel presente regolamento e non possono essere assegnati con bando: rimangono liberi per la spunta. 6. E’ obbligatorio per i partecipanti al mercato il pagamento dell’apposito canone. Il mancato pagamento dei costi sopracitati inerenti l’utilizzo del posteggio comporta la sospensione della possibilità di accedere al posteggio, computato come assenza ai fini del raggiungimento del numero massimo di assenze possibili, fino all’avvenuto pagamento di quanto dovuto.   **Art. 9**  **Assegnazione temporanea dei posteggi non occupati**   1. In caso di assenza di un operatore comunicata per iscritto almeno entro i tre giorni precedenti il giorno di mercato, questo può essere sostituito da altro operatore, secondo l'ordine della graduatoria del mercato. Il posteggio così occupato non fa maturare l'assenza per l'operatore. All'operatore chiamato dalla graduatoria, si intende implicitamente rilasciato un atto di accesso al mercato temporaneo, valido ed efficace per lo specifico giorno di mercato. Si intende che la chiamata degli operatori a scorrimento della graduatoria viene realizzata per le vie brevi, per mezzo dei contatti che gli operatori stessi mettono a disposizione della Pubblica Amministrazione. Il mancato reperimento dell'operatore per qualsiasi motivo equivale al rifiuto della sostituzione. 2. Il giorno di svolgimento del mercato, i posteggi non occupati sono assegnati mediante spunta ai produttori agricoli in possesso di tutti i requisiti richiesti, secondo l'ordine della graduatoria del mercato. Dalle operazioni di spunta sono esclusi i posteggi occupati secondo il criterio di cui al comma A del presente articolo. 3. La graduatoria del mercato, successivamente alla prima giornata, è formata secondo l'ordine prioritario dei seguenti criteri: 4. presenze maturate nel mercato; 5. criteri di cui all'art.6, comma 3, 4 e 5; 6. ordine cronologico di ricevimento delle domande. 7. L'elenco dei nominativi presenti in graduatoria è aggiornato ogni 6 mesi, al 30 marzo e al 30 ottobre di ogni anno, con le istanze provenienti dagli operatori interessati.   La graduatoria rimane valida fino alla assegnazione ex art.7, relativa al bando successivo  **TITOLO 4**  **NORME COMUNI (SOGGETTI PROPONENTI E AMMINISTRAZIONE)**  **Art 10**  **Garanzia fideiussoria**   1. La concessione delle aree è subordinata al versamento di una cauzione che potrà essere effettuata sotto forma di deposito cauzionale o fideiussione bancaria o assicurativa, a scelta del soggetto di coordinamento e gestione, a garanzia del regolare pagamento dei canoni e delle tariffe dovute e di eventuali danni alle aree e ai beni di proprietà comunale. In caso di garanzia sotto forma di fidejussione assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. 2. La garanzia dovrà essere costituita entro 10 giorni dalla data in cui si è avuta notizia dell’accoglimento dell’istanza di concessione a pena di decadenza di concessione. 3. La restituzione di tutto o parte della garanzia viene disposta al termine della concessione, dopo aver verificato il regolare pagamento dei canoni e delle tariffe dovute, la messa in pristino del suolo comunale in caso di manomissioni e la mancanza di danni alle proprietà comunali.   **Art. 11**  **Disposizioni igienico sanitarie**   1. I mercati agricoli di vendita diretta devono essere conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, di tutte le normative specifiche in vigore e, per quanto compatibili dei vigenti regolamenti comunali di Igiene. 2. Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari e al contatto con questi, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti alle disposizioni vigenti. 3. Gli imprenditori agricoli, dovranno altresì provvedere agli adempimenti previsti dal regolamento 852/2004 CE e dagli art. 18 e 19 del regolamento 178/02 CE relativi alla rintracciabilità.   **Art. 12**  **Sistemazione delle attrezzature di vendita**  1.I banchi di vendita e le merci esposte debbono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nell'atto di accesso al mercato e debbono essere tenuti in ordine nell’aspetto e nel decoro. Ogni azienda dovrà esporre un cartello, adottando il modello unico individuato dal soggetto proponente, che descriva gli aspetti più significativi dell’azienda stessa (tipologia, data di costituzione, sede, localizzazione unità produttiva e terreni, nr dipendenti, le attività esercitate, eventuali sistemi di certificazione dei prodotti, processo e dell’organizzative ).  2.I veicoli adibiti al trasporto della merce possono sostare nell’area del “mercato contadino” purchè rientrino nello spazio del posteggio loro assegnato, altrimenti dovranno essere posteggiati al di fuori dell'area del mercato, nei luoghi di sosta consentiti dalle vigenti norme del Codice della Strada o del *Regolamento comunale dulla viabilità e sosta..*  3.In ogni caso deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento, secondo le disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione e le prescrizioni dei VV.FF.  4.I produttori agricoli non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella per la quale hanno avuto accesso al mercato, né occupare spazi comuni riservati al transito o comunque non assegnati.  5.Per ogni prodotto, deve essere apposto un cartello ben visibile indicante il prezzo, la azienda di provenienza e la sua ubicazione. I cartelli devono evidenziare con colori diversi i metodi di produzione utilizzati e più precisamente: VERDE per il biologico (ente terzo o SGP), in conversione biologica, GIALLO per produzione con l’adozione della lotta integrata.  **Art. 13**  **Limitazioni e divieti**  1.Non è ammesso il trasferimento per atto tra vivi avente ad oggetto l’avviamento del posteggio.  2.Nell’area riservata al mercato, per il tempo necessario all’allestimento dei banchi, per l’effettuazione delle operazioni mercatali e per lo sgombero, è vietato il transito di tutti i veicoli diversi da quelli degli operatori del mercato e dai mezzi di pronto intervento, comprese le biciclette se non condotte a mano.  3.Prima di lasciare il posteggio, i produttori agricoli dovranno pulire accuratamente il suolo per il quale hanno avuto accesso al mercato, osservando le disposizioni per la raccolta differenziata ed il conferimento dei rifiuti stabilite dall’Amministrazione e differenziando i rifiuti come previsto dalla vigente normativa.  **Art. 14**  **Attività di vigilanza e controllo**  1.Il mercato contadino è soggetto all'attività di controllo del Comune mediante il Servizio di Polizia Locale, che, in caso di mercato gestito direttamente dall'Amministrazione, gestisce le giornate di mercato, segna le presenze e accerta il rispetto del presente Regolamento e delle altre norme vigenti in materia.  2.La vigilanza igienico-sanitaria è di competenza dell’Azienda USL, nelle forme e nei modi previsti dalla disciplina di settore.  3.Ai contravventori del presente Regolamento si applicano le sanzioni pecuniarie previste dal vigente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale.  4.Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della Legge 24.11.1981 n.689 e successive modificazioni.  **Art.15**  **Disposizioni finali**  1.Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti  2.Il presente Regolamento e le sue eventuali successive modifiche entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.  3.Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si intende abrogato ogni atto precedentemente adottato che contrasti con la disciplina contenuta nel presente Regolamento.  4.Le disposizioni del presente Regolamento sono connesse a quelle contenute negli altri regolamenti dell’ente. |